

## REGOLAMENTO (CE) N. 1649/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa, per la campagna 1998/1999, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano le uve secche sono definiti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/96; che per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1998/1999 è opportuno fissare il prezzo d'acquisto ad un livello pari al prezzo d'acquisto applicato nella campagna 1997/1998 tenuto conto della stabilità del prezzo minimo all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per le uve secche non trasformate, è pari a 46,91 ECU/100 kg netti.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.